

## **REGOLAMENTO DEL FONDO RISARCIMENTO SANZIONI**

### **DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA**

#### **Art. 1 - Costituzione e scopo del Fondo**

La Cisl Scuola, al fine di fornire un supporto e parziale ristoro del danno patrimoniale e non reddituale subito a quegli iscritti che, nello svolgimento delle loro attività e funzioni lavorative, possano incorrere in errori od omissioni e, conseguentemente, siano assoggettati a multe e/o sanzioni, che restino parzialmente o totalmente a loro definitivo carico, istituisce - con delibera della segreteria nazionale, su indicazione del Consiglio Generale - il "Fondo risarcimento sanzioni dirigenti scolastici e DSGA".

#### **Art. 2 - Natura del Fondo**

Il Fondo costituisce una mera posta contabile, nell'ambito della gestione complessiva e del bilancio della Cisl Scuola, e non ha quindi né gestione separata, né autonomia patrimoniale, finanziaria, giuridica o di qualsiasi altro tipo.

Il presente Regolamento ha il solo scopo di stabilire regole e procedure standard che consentano di valutare in modo analogo le varie domande pervenute nel tempo.

#### **Art. 3 - Dotazione**

Al fondo - che ha natura rotativa, cioè viene alimentato annualmente per ricostituire la dotazione iniziale, ovviamente nell'ambito della capienza del bilancio e della sostenibilità della gestione - viene destinato, per le sanzioni comminate a partire dal 28/4/2022 nell'esercizio finanziario corrente, un importo di €. 20.000,00 da considerarsi quale dotazione iniziale.

Con delibera della segreteria nazionale, su indicazione del Consiglio Generale, la dotazione potrà essere variata in aumento o diminuzione, come pure il fondo potrà essere soppresso e/o esteso il suo intervento anche ad altre tipologie di sanzioni.

#### **Art. 4 - Natura delle erogazioni**

Le erogazioni del Fondo hanno tassativamente ed esclusivamente natura risarcitoria, attraverso un parziale ristoro del "danno emergente" subito dal soggetto che richiede l'intervento del Fondo a seguito della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 6, rimaste definitivamente a suo carico.

Le erogazioni non hanno quindi rilevanza reddituale per i soggetti che li ricevono (art. 6, comma 2, del DPR 917 del 22/12/86).

#### **Art. 5 - Soggetti beneficiari**

Le erogazioni del Fondo possono essere effettuate a favore dei lavoratori aventi la qualifica di Dirigenti Scolastici e DSGA (Direttori Servizi Generali e Amministrativi), regolarmente iscritti alla Cisl Scuola, in regola con il pagamento della tessera associativa a partire dall'anno nel quale è stata commessa l'irregolarità per la quale si chiede l'intervento del Fondo incluso quello nel quale viene effettuata l'erogazione, che è sempre successivo a quello nel quale la richiesta di intervento del fondo viene erogata.

#### **Art. 6 - Sanzioni risarcibili**

Le sanzioni risarcibili da parte del fondo sono sanzioni amministrative comminate a partire dal 28/4/2022 (Delibera del Consiglio generale), in quanto il richiedente è tenuto alle medesime in relazione alle proprie funzioni lavorative, rimaste a suo carico in via definitiva, parzialmente o totalmente in quanto non accollate dal datore di lavoro e al lavoratore non rimborsate né rimborsate o **rimborsabili da parte di terzi**

**(assicurazioni, enti o altri soggetti).** Sono rimborsabili sia le sanzioni irrogate direttamente al lavoratore che quelle irrogate al datore di lavoro e da questi addebitate al lavoratore in via definitiva.

#### **Art. 7 - Erogazioni**

Le domande accolte verranno liquidate ed erogate nell'anno finanziario successivo a quello dell'evento e relativa richiesta, previa determinazione dell'importo definitivo erogabile, in base a quanto stabilito dall'art. 9.

#### **Art. 8 - Limiti dell'intervento del fondo**

La percentuale di risarcimento della sanzione all'iscritto che abbia i requisiti di cui all'art. 5 è stabilita sino all'80 per cento della sanzione rimasta definitivamente a carico dell'iscritto stesso, come indicato nell'art. 9 e, comunque, entro il limite massimo di capienza del fondo in relazione alle richieste pervenute.

Per ciascun anno solare è rimborsabile, una sola volta, una sola sanzione per cui, in caso di più sanzioni, l'iscritto dovrà scegliere per quale delle stesse chiedere l'intervento del Fondo.

Nel caso di irrogazione di sanzioni per più volte, nel corso degli anni, anche non consecutivi, il risarcimento potrà essere previsto al massimo in totale per due volte ogni cinque anni a partire dall'ultimo risarcimento erogato.

Nel caso in cui la sanzione sia rimasta solo parzialmente a carico del lavoratore, l'intervento del Fondo sarà valutato solo in relazione a tale minore importo.

#### **Art. 9 - Rideterminazione importo risarcimento**

Al termine di ciascun anno solare, sulla base delle domande di erogazione accolte nell'anno e del loro ammontare complessivo, gli importi delle domande potranno essere variati come segue:

- a) qualora l'ammontare complessivo delle domande accolte e liquidate non superi l'ammontare della dotazione massima del fondo (€ 20.000,00), la percentuale di rimborso potrà essere elevata all'80% ovvero a quella minore percentuale che consenta di non superare la dotazione del fondo;
- b) qualora l'ammontare complessivo delle domande liquidate, superi l'ammontare della dotazione del fondo, il rimborso verrà effettuato in misura percentualmente minore e proporzionale alla disponibilità massima del fondo.

#### **Art. 10 - Domanda di intervento del Fondo**

La richiesta di erogazione da parte del Fondo può essere presentata esclusivamente da uno dei soggetti indicati al precedente art. 5.

La domanda deve essere indirizzata a: Cisl Scuola

Gestione fondo risarcimento sanzioni dirigenti scolastici e DSGA.

V. Angelo Bargoni 8 00153 ROMA

Deve essere inviata al seguente indirizzo pec [cisl.scuola@pec.cisl.it](mailto:cisl.scuola@pec.cisl.it) e deve pervenire dalla pec personale dell'iscritto che, in alternativa, può inviarla a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra indicato.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 11.

#### **Art. 11 - Documentazione da allegare alla domanda**

I dati e i documenti da presentare a supporto della domanda di intervento, sono i seguenti:

1. dati anagrafici del richiedente (data e luogo di nascita e di residenza, codice fiscale, numero cellulare, email, IBAN);
2. copia di un documento di riconoscimento, copia della tessera di iscrizione;
3. illustrazione della irregolarità sanzionata (ritardo, omissione, errore dati, importi, ecc.)
4. motivi che hanno causato l'irregolarità (eventuali)
5. documentazione sanzione irrogata a titolo definitivo
6. documentazione pagamento effettuato e provenienza fondi
7. dichiarazione datore lavoro che la sanzione è rimasta interamente a carico del lavoratore ovvero che è rimasta solo parzialmente a carico, indicando il relativo importo
8. dichiarazione del richiedente che la sanzione non rientra in alcuna copertura assicurativa diretta o indiretta o fondo di solidarietà di altri sindacati o associazioni a cui il richiedente fosse eventualmente iscritto, che non è stata e non sarà rimborsata, anche parzialmente, da terzi

Nel caso in cui la sanzione irrogata preveda un pagamento in misura ridotta - se effettuato entro termini brevi e indicati nell'avviso di sanzione - il rimborso sarà comunque valutato e liquidato in relazione a tale minore importo, anche se il richiedente non se ne sia avvalso.

Nel caso in cui, per sopravvenuti eventi, la sanzione venga successivamente rimborsata totalmente o parzialmente da chiunque, ovvero annullata, il soggetto che abbia già ricevuto l'accredito dal Fondo è tenuto a rimborsarla totalmente o parzialmente.

#### **Art. 12 - Liquidazione domanda**

La domanda, con la documentazione allegata, è esaminata dalla segreteria nazionale, la quale verificherà la completezza della documentazione, chiederà, ove necessario, i documenti mancanti ed ogni altro documento e/o chiarimento ritenuti necessari ai fini di una completa e corretta valutazione. La segreteria delibererà in ordine a ogni domanda ricevuta e all'importo ammesso all'erogazione, entro il trimestre solare successivo a quello di ricevimento.

La segreteria nazionale trasmetterà la domanda all'ufficio amministrativo della sede nazionale, il quale provvederà a comunicare al richiedente l'esito della richiesta e, nei tempi di cui al presente Regolamento, provvederà al pagamento degli importi deliberati dalla segreteria nazionale.

La segreteria potrà comunque decidere di non accogliere quelle domande per le quali la documentazione ricevuta o quelle integrativa o i chiarimenti richiesti, non consentano di valutare con certezza la fondatezza della domanda.

#### **Art. 13 - Erogazione risarcimento**

L'erogazione del risarcimento accolto dal Fondo, verrà eseguito entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di accoglimento della domanda, per l'importo liquidato dalla segreteria nazionale ovvero per il maggiore o minore importo derivante dal ricalcolo annuale di cui all'art. 9.

#### **Art. 14 - Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento potrà essere modificato con decisione della segreteria nazionale, su indicazione del Consiglio Generale.